



ISPELTOIATO TERRITOIIALE DEL LAVORO DI CHIETI-PESCARA

Via Spezioli, 32 - 66100 Chieti - C.F. 97900660586

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ITL DI CHIETI-PESCARA

IL DIRIGENTE

VISTI il D. Lgs n. 149 del 14/9/2015, con il quale è stata istituita l'Agazia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, ed i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il D.D. n. 73/2023, con il quale l'incarico di dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara è stato conferito allo scrivente per il periodo dal 06/11/2023 al 05/11/2026;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che il 31/03/2024 è prevista la scadenza del contratto con il quale l'attività di sorveglianza sanitaria per l'ITL di Chieti-Pescara è stata affidata al dott. Giovanni Francesco MISTICONI, per il periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2024;

TENUTO CONTO che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per legge, in quanto il datore di lavoro deve necessariamente procedere alla nomina del Medico Competente, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008;

VISTO il disposto del comma 2 dell'art.39 del D. Lgs. n.81/2008, in base al quale il datore di lavoro può avvalersi di medico competente che sia, oltre che dipendente o collaboratore di struttura esterna (lettera a) o anche libero professionista (lettera b), anche proprio lavoratore dipendente;

RILEVATO, tuttavia, che, nella specie, mancano risorse interne all'ITL in possesso dei titoli e dei requisiti di legge, cui affidare l'attività di sorveglianza sanitaria, e che, pertanto, occorre incaricare allo scopo, anziché dipendenti, soggetti esterni;

VISTA, a tale ultimo proposito, la Delibera ANAC n.412 del 08 maggio 2019, la quale chiarisce che l'attività di medico competente prestata in favore di una Pubblica Amministrazione è qualificabile come appalto di servizio;

CONSIDERATO che l'affidamento a terzi del servizio in parola, annoverabile tra i servizi alla persona di cui all'art.128 del vigente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), può, quindi, attuarsi mediante appalto ad impresa, che si avvalga, per l'esecuzione del contratto, della collaborazione di propri professionisti, o direttamente ad un libero professionista;

TENUTO CONTO dell'urgenza dell'affidamento del servizio in oggetto, alla luce della citata scadenza contrattuale;

CONSIDERATO che l'art. 17 del citato D. Lgs. n. 36/2023, ai commi 1 e 2, stabilisce quanto segue:

“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;

VISTA la nota prot. n. 1049 del 28/01/2019 con la quale la Direzione Centrale Risorse dell'INL ha individuato gli elementi essenziali delle determinazioni a contrarre;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni d'approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VERIFICATO, ad opera dell'unità organizzativa preposta all'istruttoria delle procedure d'approvvigionamento, denominata Team Contabilità, che CONSIP S.p.a. non ha attualmente attivato convenzioni per il servizio oggetto del presente provvedimento, alle quali poter convenientemente aderire, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (c.d. Legge Finanziaria 2000);

CONSIDERATO che, fermo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza e trasparenza, l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 prevede che *“l'affidamento diretto dei servizi e forniture [...] di importo inferiore a 140.000 euro, può avvenire anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

VISTE le Linee guida dell'ANAC n. 4 sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare il punto 4;

CONSIDERATO che, sulla base dei costi prevedibili sulla scorta del contratto in scadenza, per visite mediche da effettuarsi nel periodo di riferimento (01/04/2024 - 31/03/2025) e per le altre prestazioni ordinariamente richieste nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, la spesa complessiva connessa a tale servizio, nel periodo suddetto, è quantificabile in € 2.000,00;

RILEVATO che il valore economico dell'affidamento del servizio in parola è certamente inferiore alla suddetta soglia economica di € 140.000, oltre che inferiore alla soglia di € 5.000, circostanza quest'ultima che consente di prescindere, per l'acquisizione del servizio, dal ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento, come previsto dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, modificato dalla legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019);

RITENUTO, pertanto, di poter procedere, nel caso di specie, secondo la procedura d'acquisizione dell'affidamento diretto di servizio fuori M.E.P.A.;

CONSIDERATO, a tal proposito, che, nel rapporto tra le figure, di cui al D. Lgs. n.81/2008, del datore di lavoro e del medico competente, rileva essenzialmente l'aspetto fiduciario nello svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria;

RILEVATE, al riguardo, la corretta esecuzione del servizio da parte del medico competente uscente e la conoscenza del personale e dei luoghi di lavoro maturata nel tempo da quest'ultimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti d'importo inferiore ad € 5.000,00 (art. 49, comma 6, D. lgs. 36/2023);

RITENUTO, dunque, di non ravvisare ragioni ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale con l'attuale medico competente;

VALUTATO, tuttavia, nel rispetto del principio d'economicità, di poter adottare tale determinazione, senza effettuare prelievi indagini di mercato, esclusivamente a condizione del mantenimento delle stesse condizioni economiche del servizio di cui al contratto in scadenza, con rinuncia dell'affidatario agli eventuali adeguamenti connessi al tasso d'inflazione registrato nell'ultimo anno;

CONSIDERATO che per l'affidamento di tale servizio sussiste la necessaria copertura finanziaria, a seguito della ripartizione ed assegnazione dei budget agli uffici territoriali per l'anno 2024, da parte della competente Direzione centrale dell'INL, sul conto **U.1.03.02.18.001**, dedicato alle "Spese per accertamenti resi necessari dall'attività lavorativa";

DATO ATTO che per l'affidamento della fornitura oggetto della presente determina non ricorrono, ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, situazioni di conflitto d'interesse e che verrà successivamente acquisito il codice CIG tramite la piattaforma messa a disposizione dall'A.N.A.C., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 503 del 09.11.2018 del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – indicazioni operative per l'acquisto di beni e servizi";

RICHIAMATE le pertinenti norme poste dal D. lgs. 36/2023;

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Direttore di quest'ITL, nella sua qualità di titolare di stazione appaltante,

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per lo scrivente Ufficio, per il periodo dal 01/04/2024 al 31/03/2025, al Medico Competente uscente, Dott. Giovanni Francesco MISTICONI, con studio a Pescara, alla via Nazionale Adriatica Nord, n° 348, iscritto al n.12183 dell'Elenco Nazionale dei medici competenti, alle medesime condizioni economiche del contratto in scadenza;
- di provvedere alla stipula del contratto, a condizione che il citato professionista accetti le medesime condizioni economiche pattuite nel precedente contratto d'affidamento, mediante scambio documentato, per via telematica, di proposta ed accettazione;
- d'impegnare successivamente, sul pertinente conto, la somma necessaria al pagamento delle prestazioni contrattuali effettuate, che interverrà esclusivamente previa emissione della necessaria fatturazione elettronica;
- di rendere noto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali – quanto segue: i dati personali del concorrente della procedura saranno trattati dall'INL, con sede in Roma, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale ed unicamente ai fini della successiva stipula e gestione del contratto. L'INL tratterà i dati personali del concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04) consultabile sull'apposita pagina del sito istituzionale. Il mancato rilascio dei dati personali comporta per il concorrente l'impossibilità d'accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio. Il concorrente deve assicurare, partecipando alla presente procedura, d'avere le caratteristiche atte a garantire effettiva conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tecniche, per garantire la sicurezza del trattamento del dato, relativamente alla nomina quale Medico Competente, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito dell'INL.

Al fine d'ottemperare prontamente a quanto stabilito, il sottoscritto

NOMINA

responsabile del presente procedimento d'acquisizione in economia il funzionario amministrativo dott. Carlo CAGGIA, dipendente d'Area III, responsabile del Team Contabilità di quest'Ispettorato, il quale, avendo confermato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, si occuperà – nel rispetto dei vincoli posti dalla legge e da questa determina – di ogni incombenza legata alla presente procedura d'affidamento, compresa la verifica, nel corso del rapporto contrattuale, del mantenimento in capo all'affidatario di tutti i requisiti di legge ed esclusa la stipula del contratto, riservata allo scrivente.

Si esegua quanto prescritto, con la massima sollecitudine.

Pescara, 27 marzo 2024

IL DIRIGENTE

(Dott. Luca Camplese)